



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**



**INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA**

Innovazione e ricerca

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS TECNICI E
AZOTO LIQUIDO E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI
INNOVHUB SSI**

N. CIG: 63923573DF

TRA

Innovhub-SSI Azienda speciale della CCIAA di Milano, con sede legale in via Meravigli 9/b-20123 Milano - C.F. 97425580152, Partita IVA 05121060965, in persona di Attilio Martinetti in qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso la sede di Innovhub-SSI, di seguito denominata “Committente”

E

.....
con sede in
via,
C.F./P.I.
rappresentata nel presente atto da..... nella sua
qualità di, di seguito, per brevità,
denominata Fornitore

PREMESSO CHE

- al termine della procedura di gara con provvedimento del Diretto Generale n del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al Fornitore suddetto;
- l'appalto è finanziato con mezzi propri;
- Il Fornitore attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
 - di possedere, a tutti gli effetti, l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare il servizio in oggetto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica;
 - di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato tecnico definisce in modo completo e adeguato l'oggetto di tutti i servizi e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione degli stessi;

- di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati, nonché tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica, è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto.
- fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto e dalla restante documentazione di gara, l'esecuzione del servizio è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia;
- il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare il Fornitore non può divulgare informazioni riguardanti il servizio oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Definizioni:

Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.

Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010 e s. m. i.

ART. 1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Faranno parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto:

1. Il Capitolato tecnico
2. L'Offerta tecnica
3. L'Offerta economica
4. Il DUVRI

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

L'appalto è riferito all'acquisizione della fornitura di gas tecnici e azoto liquido e dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva per gli impianti di Innovhub-SSI - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano.

Le modalità di esecuzione del servizio richieste sono evidenziate nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del contratto.

ART. 3. DURATA

La durata del contratto è stabilita in 24 mesi dalla data di avvio della prestazione o dalla data di verbale di avvio dell'esecuzione, fatta salva la facoltà della Committente di proseguire in tutto o in parte il contratto qualora l'importo stimato massimo non sia stato completamente utilizzato.

Per la sola fornitura di elio e relativi servizi accessori, la durata è stabilita in 12 mesi e potrà essere **proseguita per ulteriori 12 mesi**, previo accordo tra le parti.

I costi della suddetta prosecuzione sono già compresi nel valore stimato massimo di cui al successivo art. 4.

L'eventuale prosecuzione della fornitura, che verrà richiesta dalla Committente entro 2 mesi dalla scadenza contrattuale, deve essere effettuata allo stesso prezzo offerto in sede di gara, fatta salva l'applicazione della disciplina di cui ai successivi artt. 5 e 12.

Qualora nel corso dell'appalto la fornitura di cui all'oggetto non fosse più ritenuta utile e opportuna da parte di Innovhub-SSI o dovesse essere modificata sostanzialmente nelle sue caratteristiche tecniche, il contratto di cui al presente capitolato s'intenderà risolto di diritto, senza che l'impresa aggiudicataria possa avanzare pretese per alcun indennizzo.

ART. 4. CORRISPETTIVO

Il valore stimato massimo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di prosecuzione di cui all'articolo precedente, è di € 315.868,30 al netto dell'Iva in misura di legge, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati pari a € 1.000,00.

Il corrispettivo comprende i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi al presente appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.), valutati in €

Il corrispettivo contrattuale complessivo varierà, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle forniture e servizi fino al raggiungimento del valore massimo del contratto previsto, fatta salva la disciplina delle varianti in corso di esecuzione di cui all'art 311 del Regolamento.

Il corrispettivo liquidato nel corso del contratto sarà determinato con esclusivo riferimento al numero effettivo di prestazioni eseguite e materiali forniti.

Il dettaglio dei prezzi unitari, Iva esclusa, per le forniture/prestazioni a misura è il seguente:

€

€

ART. 5. INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 "Varianti" nonché dalle vigenti disposizioni di legge, il/i corrispettivo/i offerto/i in sede di gara per i servizi oggetto del presente contratto, così come meglio specificati nell'articolo che precede, non potranno subire alcuna variazione, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs 163/2006 art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa ed in ogni caso dall'art. 1467 del codice civile,

riguardante la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari ed imprevedibili.

Per quanto riguarda quest'ultima previsione normativa, la Committente si riserva di esercitare la facoltà di cui al comma 3 dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di modificare equamente le condizioni del contratto.

ART. 6. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto così come indicato e precisato nel Capitolato tecnico, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 8 "Penali" del presente contratto.

Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare la Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della stessa Committente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto e ai documenti di gara, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

ART. 7. VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

La Committente, attraverso il proprio Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 11, procede alla verifica di conformità con le prescrizioni di cui all'art. 312 e seguenti del Regolamento al fine di accertarne la regolare esecuzione tecnica e contabile.

Tale attività è volta a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal presente contratto, nonché nel rispetto dell'eventuale normativa di settore.

La verifica di conformità avverrà in corso di esecuzione al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente schema di contratto e dal capitolato tecnico/prestazionale e che venga rispettato il termine contrattuale.

Tali verifiche saranno effettuate alla presenza del Fornitore con una periodicità concordata con lo stesso.

Di detta verifica verrà redatto apposito verbale, firmato dalle parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze o dei ritardi, al Fornitore verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procederà con una nuova verifica.

Dopo tre verifiche con esito negativo, la Committente potrà risolvere il contratto incamerandone la relativa cauzione.

Alla scadenza del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora accerti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia un'attestazione di regolare esecuzione (certificato di verifica di conformità) che verrà trasmesso al Fornitore per la sua accettazione.

ART. 8. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente schema di contratto e nel capitolato tecnico, la Committente potrà applicare le seguenti penalità:

DESCRIZIONE PENALE	IMPORTO PENALE
Fornitura gas tecnici e azoto liquido	
In caso di fornitura di gas non corrispondente alle caratteristiche e/o tipologie richieste, rispetto a quanto indicato all'art. 1 "Fornitura di gas tecnici e azoto liquido", del Capitolato Tecnico e al documento n. 6 "Dettaglio dei prodotti / servizi richiesti" della Disciplina Specifica".	10% del valore della richiesta di consegna merce.

In caso di fornitura di gas non corrispondente alle caratteristiche e/o tipologie richieste, rispetto a quanto indicato all'art. 1 "Fornitura di gas tecnici e azoto liquido", del Capitolato Tecnico e al documento n. 6 "Dettaglio dei prodotti / servizi richiesti" della Disciplina Specifica", che comporti il fermo dei macchinari e delle attività oltre ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti da eventuali approvvigionamenti presso altri fornitori, Innovhub applicherà alla Ditta aggiudicataria, una penale <u>per ogni giorno solare di fermo macchina</u> oltre all'addebito di eventuali oneri aggiuntivi derivanti da costi di riparazione di macchinari e dall'interruzione dell'attività analitica.	15% del valore della richiesta di consegna merce <u>per ogni giorno</u> solare di fermo macchina.
Ritardo nella consegna dei gas oltre la tempistica proposta in sede di offerta tecnica.	0,5% del valore della richiesta di consegna merce <u>per ogni ora</u> di ritardo.
Manutenzione impianti:	
Manutenzione preventiva: Ritardo di effettuazione di intervento manutentivo programmato: per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di intervento concordati con la committente, senza aver avvisato la committente e concordato una nuova data.	0,5% del valore della visita di manutenzione preventiva <u>per ogni giorno</u> di ritardo.
Manutenzione correttiva: Ritardo nella risoluzione del guasto: oltre i successivi 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte di INNOVHUB-SSI o dall'accertamento del guasto in occasione dell'intervento di manutenzione programmata.	10% del valore dell'intervento correttivo <u>per ogni giorno</u> di ritardo.
Ritardo nella risoluzione del guasto "bloccante": oltre il giorno lavorativo successivo dal ricevimento della segnalazione da parte di INNOVHUB-SSI.	20% del valore dell'intervento correttivo <u>per ogni giorno</u> di ritardo.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'Impresa aggiudicataria inviata tramite fax o posta elettronica certificata con assegnazione di un termine di max. 10 gg. all'Impresa per produrre eventuali controdeduzioni.

In ogni caso la Committente si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultima e/o di risolvere il contratto nelle ipotesi previste al successivo art 16. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 298 comma 2 del Regolamento.

La Committente potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 9. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura - sulla base delle Richieste di consegna merce effettuate - da emettersi con scadenza mensile, previa verifica ed autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il corrispettivo offerto è vincolante per l'impresa affidataria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i. sulle modalità di revisione dei prezzi dei contratti a esecuzione periodica o continuativa.

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato se non espressamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 11.

Il Fornitore pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio, sempre che queste siano regolari e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste dal presente schema di contratto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge.

Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni dei dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse con il sistema camera milanese e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART. 10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti da parte della Committente verranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del Fornitore, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni - riportanti il CIG 63923573DF

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010.

Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere espressamente la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore sarà tenuto altresì ad inviare alla Committente copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, al fine di permettere alla stessa di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali in materia di tracciabilità.

ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTI

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata al **Direttore dell'esecuzione del contratto**, che verrà nominato e indicato nel contratto.

Tutti gli aspetti di gestione del contratto (verifica, contatti, autorizzazione al pagamento, eventuali applicazioni penali, variazioni delle prestazioni, emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio, etc.) saranno demandati a tale referente e i suoi delegati.

Il Fornitore si impegna a comunicare in caso di aggiudicazione, un **Responsabile del contratto per conto del fornitore** delegato per la gestione dello stesso e a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso.

Il **Responsabile del contratto** avrà il compito di programmare, coordinare, controllare l'intera attività e di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto.

Ogni comunicazione effettuata o ricevuta da parte del **Responsabile del contratto** si intende effettuata per conto o inviata al Fornitore stesso.

Il **Responsabile del contratto** dovrà rendersi reperibile, anche sul telefono cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00 escluse le giornate festive.

ART. 12. VARIANTI

Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze della Committente lo richiedano o lo rendano opportuno, di sospendere, ridurre, incrementare o sopprimere talune prestazioni adeguando proporzionalmente il corrispettivo originario offerto.

In tali casi di variazione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà data comunicazione alla controparte con congruo preavviso tramite semplice comunicazione scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Fermo quanto stabilito dal paragrafo precede, eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse alle condizioni e nei casi stabiliti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di esecuzione e s. m. e i..

In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità dei servizi disciplinati dal presente contratto.

In tali casi la garanzia, di cui al successivo art. 18, dovrà essere adeguatamente integrata o potrà essere ridotta.

ART. 13. RECESSO

Il Fornitore, salvo cause di forza maggiore, ha l'obbligo di non interrompere la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto.

Il Committente può recedere dal presente contratto, in ogni tempo, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi presso la sede legale del Fornitore con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. L'eventuale recesso non comporta alcun onere e / o esborso in capo al Committente per le prestazioni non ancora eseguite.

ART. 14. DECADENZA

Si verifica la decadenza del presente contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
- b) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;
- c) venir meno delle eventuali autorizzazioni, abilitazioni, permessi, licenze e atti similari richiesti dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto;
- d) cessione a terzi del presente contratto.

ART. 15. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Ferma restando la facoltà di domandare la risoluzione del presente contratto per inadempimento in base alle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., il presente contratto s'intenderà risolto in ipotesi di mutamenti normativi tali da incidere radicalmente sui servizi oggetto del presente contratto ovvero aventi ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento della Parte Committente tali da non consentire oltre la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Committente potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- b) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;
- c) mancata fornitura dei report nei tempi indicati dalla Committente;
- d) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato dalla Committente;
- e) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
- f) gravi e/o reiterate inosservanze alle norme di sicurezza;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 20 giorni nel caso la Committente provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- h) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Fornitore;
- i) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dal presente schema di contratto e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
- j) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto ovvero quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;
- k) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 207/2010 e s. m. i., nel caso in cui, in conformità alle disposizioni di legge previste in materia di regolarità contributiva, in sede di controllo, gli Istituti abilitati rilascino il Documento unico di Regolarità contributiva dell'appaltatore con esito negativo **per due volte consecutive**.

Qualora si verificasse quanto previsto al punto e) il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Il contratto, inoltre, si risolverà nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente appalto verranno effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o comunque senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della legge 136 del 2010.

La Committente si riserva pure il diritto, nel caso gli interventi ed i servizi non fossero di piena soddisfazione, di provvedervi direttamente, anche tramite altra Società, addebitando la relativa spesa ed eventuali danni al Fornitore, applicando le penali previste dal presente schema di contratto, previa semplice comunicazione scritta.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il Committente potrà trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà dichiarato al Fornitore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro 15 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente stessa.

ART. 16. CONDIZIONI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

Con la firma del contratto, il Fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente schema di contratto, nel Capitolato tecnico, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato tecnico devono essere fatte, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente appalto vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Committente per le quali il servizio è destinato, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento dell'appalto.

ART. 17. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, costituita dal Fornitore ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 con _____ del _____ di € _____ resterà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e, comunque, finché non siano definite eventuali controversie. Qualora la Committente intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, il Fornitore è obbligato ad integrarla entro 20 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Camera di Commercio. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.

ART. 18. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del "Codice" cui espressamente si rinvia.

In particolare la fornitura e i servizi possono essere subappaltati entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale complessivo.

In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente schema di contratto.

Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuno dei servizi oggetto del presente appalto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato

costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del presente schema di contratto.

La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto **attività** ovunque espletate che **richiedono l'impiego di manodopera** se singolarmente di importo superiore al 2% del contratto complessivo affidato o di importo superiore a 100.000 € qualora l'incidenza della manodopera sia superiore al 50% per cento dell'importo da affidare.

Non sono quindi in particolare considerati subappalti i "noli a freddo" cioè noleggi senza impiego di manodopera.

Ai sensi dell'art 118, 12 non sono inoltre considerati subappalto:

- L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
- La subfornitura a catalogo di prodotti informatici

Il Fornitore ha comunque l'obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 19. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che il fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti del Fornitore).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Committente gli eventuali danni conseguenti.

ART. 20. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.

Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti di Innovhub-SSI od a persone che lavorano per ordine e per conto di Innovhub-SSI, nonché dei danni causati a terzi.

A tale scopo, ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010 e s. m. i., il Fornitore dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro. La polizza dovrà prevedere la copertura per danni derivanti da incendio,

esplosione o scoppio ed alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto di attività. L'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere la polizza efficace per tutta la durata dell'appalto ed a comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione contrattuale idonea ad inficiare le anzidette coperture assicurative.

Unitamente a suddetta polizza il Fornitore dovrà presentare quietanza di intervenuto pagamento del premio (quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa), onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Tale polizza dovrà essere giudicata idonea dalla Committente. Il Fornitore è tenuto ad adeguare la propria polizza secondo le osservazioni eventualmente formulate da parte della Committente.

Nel caso in cui il Fornitore non adegui la polizza, la Committente vi provvederà in via autonoma trattenendo le spese sostenute in sede di liquidazione fattura.

La/e suddetta/e polizza/e assicurative dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.

ART. 21. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore.

Tutto il personale assunto e adibito all'appalto è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

Anche nel caso di subappalto autorizzato nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa subappaltatrice.

Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato, di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Di conseguenza il Fornitore si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà esibire, a richiesta della Committente, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni purché comprovati.

I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione alle condizioni di cui all'art. 117 D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i. ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge nonché nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 s.m.i.).

ART. 23. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di mediazione con la Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

In caso tale mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

ART. 24. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.

ART. 25. ALTRE INFORMAZIONI

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto o sottoscrivere il contratto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione o la mancata stipulazione del contratto e avvio del servizio per causa del fornitore.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dalla Camera di Commercio di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Milano e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio.

Responsabile del procedimento:

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Oihane Barrio.

IL FORNITORE

(Timbro e Firma)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13,14,18,19, 20, 21, 22 e 23 del presente contratto

IL FORNITORE

(Timbro e Firma)
